

ORIGINALE



N. 5515/04 Reg. Sent.
N. 3407/03 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA -MILANO ,
SEZ.II°, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n.3407/2003 proposto da "LEGAMBIENTE",
associazione nazionale di protezione ambientale riconosciuta con
D.M. 16.3.1987 dal Ministero dell'Ambiente ai sensi della L.349/86
-in persona del suo Presidente Regionale dott. Andrea Poggio-
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Borasi, ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in
Milano, via Visconti di Modrone, n.6;

CONTRO

il Comune di Valfurva (SO), in persona del suo Sindaco pro-
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Confortola
del Foro di Sondrio e Failla Vito ed elettivamente domiciliato
presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, via Compagnoni,
n.13;

PER L'ANNULLAMENTO

della deliberazione del Consiglio Comunale di Valfurva n.41 del 16
luglio 2003, pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 18
luglio 2003 ed avente ad oggetto" approvazione definitiva variante
al vigente P.R.G., adottata ai sensi e per gli effetti della L.R.
n. 23/97 e s.m.i. con deliberazione del Consiglio Comunale n.22

del 28.4.2003 (finalizzata alla localizzazione e realizzazione di opere ed infrastrutture connesse alle manifestazioni dei Mondiali di Sci alpino 2005)", nonché della connessa deliberazione n.21 del 28 aprile 2003, avente ad oggetto "deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 20.2.2002- Adozione variante al Piano regolatore Generale del Comune" - Revoca parziale- provvedimenti in merito".

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di tutte le parti intimiate;

Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 7 luglio 2004, il Cons. Concetta Anastasi e uditi gli avvocati come da relativo verbale di udienza;

FATTO

Con atto notificato in data 12.11.2003 e depositato in data 24.11.2003, la ricorrente premetteva che il Comune di Valfurva aveva approvato una variante definitiva al vigente P.R.G., ai sensi della L.R. n.23/97, per l'insediamento degli impianti sportivi finalizzati alla manifestazione dei mondiali di sci alpino del 2005, con riferimento ad aree normate come residenziali e a verde di rispetto assoluto dal vigente P.R.G..

La ricorrente associazione lamentava che la procedura di variante semplificata di cui alla legge regionale n. 23/1997 sarebbe stata utilizzata illegittimamente dal Comune che aveva posto in essere una complessa variante in un territorio di grande rilevanza

ambientale, protetto da vincoli paesaggistici e da valori naturalistici, per conferire conformità urbanistica non soltanto alle opere necessarie per i campionati mondiali di sci, ma anche a tutto il territorio circostante.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente associazione deduceva:

- 1) violazione dell'art. 2, comma secondo, lettere b) ed f) della legge regionale n. 23/97. Eccesso di potere per sviamento;
- 2) violazione dell'art. 2, quarto comma, della legge regionale n. 23/97.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese. Con atto del 15.12.2003, si costituiva l'intimata amministrazione comunale e preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione di Legambiente nonché per omessa impugnativa della delibera di C.C. n.22 del 28.4.2003, di adozione della variante impugnata, pubblicata all'Albo Comunale per quindici giorni dal 2.5.2003.

Nel merito, contestava puntualmente le argomentazioni di parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Con successive memorie del 17.12.2003 e del 25.6.2003, la ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.

Con memoria del 24.6.2003, il Comune ribadiva le proprie deduzioni conclusive.

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2003, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1.Va preliminarmente esaminata l'eccezione con cui il Comune eccepisce la carenza di legittimazione attiva di Legambiente alla proposizione del presente gravame.

Com'è noto, la Lega Nazionale per l'Ambiente figura tra le associazioni individuate nel decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 febbraio 1987 ed è, quindi, legittimata, ai sensi dell'art.18, punto 5, della legge 8 luglio 1986 n.349, a ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa a tutela di interessi diffusi, allorquando l'interesse all'ambiente assume qualificazione normativa, entro i limiti tracciati positivamente dalla legge citata, ovvero da altre fonti legislative, intese ad identificare beni ambientali in senso giuridico.

Orbene, la legittimazione attiva delle associazioni ambientali aventi i requisiti prescritti -da intendersi come eccezionale, poiché deroga rispetto all'ordinario processo di giuridificazione degli interessi di fatto in interessi legittimi e prescinde quindi dalla riscontrabilità dei criteri all'uopo individuati dalla elaborazione giurisprudenziale- consente l'impugnativa dei provvedimenti che "pur presentando aspetti urbanistici e sanitari, sono suscettibili di pregiudicare il bene dell'ambiente, compromettendone l'adeguata tutela" (cfr: Cons. Stato, Sez. IV° 9.10.2002 n.5365).

Da tali premesse, discende che l'individuazione dello spettro delle censure deducibili nell'ambito dell'impugnativa dei provvedimenti riguardanti in generale il territorio non può

coincidere in modo indiscriminato con ogni vizio procedimentale e/o sostanziale deducibile, ma soltanto con quei vizi che -avuto riguardo all'interesse alla tutela dell'ambiente ed agli scopi statutari- hanno costituito il presupposto dell'individuazione ministeriale: in sostanza, le associazioni ambientali possono svolgere deduzioni se l'attività comportante trasformazione del territorio si trovi ad essere disciplinata dal concorso della normativa urbanistico-edilizia ed ambientale, con esclusione, quindi, degli atti e dei profili che abbiano valenza meramente urbanistica (Consiglio Stato, Sez.IV°, 12 marzo 2001, n.1382).

Diversamente, l'occasione data dall'adozione di provvedimenti abilitativi alla trasformazione o pianificazione territoriale, che l'ordinamento consente e disciplina in quanto afferente ad un'esigenza primaria della società, finirebbe per offrire strumentalmente l'occasione per la propugnazione di una tutela ideale dell'ambiente, avulsa dalla valutazione concreta degli interessi generali in gioco di spettanza della P.A., in confronto alla quale (propugnazione) ogni alterazione del territorio risulterebbe recessiva in quanto dannosa al naturale "essere" dell'ambiente medesimo, con il rischio, magari, di ascrivere un valore socialmente negativo ad attività che lo stesso ordinamento giuridico, invece, regola in quanto meritevoli di considerazione.

Orbene, nella specie, l'operazione urbanistica condotta dal Comune di Valfurva presenta aspetti rilevanti sotto il profilo ambientale, in quanto l'area di intervento risulta non soltanto di

consistenti dimensioni, ma altresì assoggettata a vincoli paesaggistici ed anche di fatto dotata di pregi ambientali.

Pertanto, l'eccezione va rigettata.

2. Con altra eccezione, il Comune deduce l'inammissibilità del presente ricorso per omessa impugnativa della delibera di C.C. n.22 del 28.4.2003, di adozione del progetto di variante, pubblicata all'Albo Comunale per quindici giorni dal 2.5.2003.

È ormai orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che, nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici, la delibera di adozione e quella di approvazione si pongono su un piano di distinta autonomia, per cui, mentre l'atto di adozione può essere oggetto di immediata impugnazione, se immediatamente lesivo, nello stesso modo ed alle stesse condizioni del piano approvato (Cons. Stato, Ad. Plen. 7.2.1983 n.1), l'atto di approvazione del piano -dando vita ad un atto formalmente e sostanzialmente nuovo rispetto al piano adottato- può essere impugnato autonomamente e distintamente, senza che la mancata impugnazione del primo comporti preclusione o decadenza del diritto di ricorso contro il piano approvato e senza che la mancata impugnazione del secondo comporti automaticamente il venir meno dell'interesse al ricorso già eventualmente presentato contro il primo (Cons. Stato Sez. II, 21.1.1998, n. 2907).

In sostanza, lo strumento urbanistico definitivamente approvato è direttamente impugnabile in relazione ad ogni vizio ipotizzabile, anche se determinatosi nella fase di adozione, da parte di ogni interessato, a prescindere dal fatto se abbia già acquisito o meno

piena conoscenza della delibera comunale di adozione, in quanto l'omessa impugnativa della delibera comunale di adozione non preclude l'impugnazione del piano regolatore una volta intervenuta l'approvazione (ex plurimis: T.A.R. Milano, Sez.II°, 24 novembre 2000, 6622; Cons. Stato, V Sez., 8 aprile 1997 n.333).

Con riferimento alla disciplina inerente la peculiare variante sub esame (cosiddetta "variante semplificata" o "variante minima"), giova osservare che l'art.3, 5° comma, della legge regionale 23.6.1997 n.23 stabilisce che le varianti semplificate "assumono efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia dell'avviso di deposito".

Nella specie, risulta che la delibera di C.C. n.41 del 16 luglio 2003 sia stata pubblicata per quindici giorni consecutivi a partire dal 18 luglio 2003 e, quindi, occorre fare riferimento alla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.L. che non può essere anteriore alla precitata data di pubblicazione della delibera presso l'Albo del Comune, per individuare il momento in cui la delibera in questione ha assunto piena efficacia, con compiuta potenzialità di lesione delle situazioni giuridiche soggettive tutelabili in sede giurisdizionale (il principio deriva da Cons. Stato, Ap., 22 ottobre 1985 n. 20).

Orbene, poiché nel caso di specie, il Comune non indica la data di pubblicazione dell'avviso di deposito sul B.U.R.L., né fonda su tale data la sua eccezione decadenziale, deve concludere che l'interesse processuale della ricorrente, radicatosi nel momento in cui sono divenuti sussistenti entrambi i presupposti della

piena conoscenza e della lesività è stato tempestivamente azionato con la proposizione del presente ricorso, notificato in data 12.11.2003.

3.1 Con il primo motivo, la ricorrente deduce che, come risulterebbe dalla scheda di controllo, con la variante de qua, l'applicazione dell'art.2, secondo comma, della L.R. n. 23/97, lettera f), il Comune avrebbe suddiviso l'originaria Unità Urbanistica n.XXII -prevista dal vigente P.R.G. quale ambito territoriale assoggettato a pianificazione attuativa obbligatoria- in più piani di lottizzazione, creando una più piccola unità urbanistica, chiamata XXII a) ed escludendo un vasto compendio di aree destinate ad impianti di interesse pubblico e generale, racchiuse nell'Unità Urbanistica denominata XXII b), spostando i diritti volumetrici residenziali delle aree destinate ad impianti sportivi -collocati nell'unità XXII b) nonché suddividendo la precitata unità XXII a)- in numerosi piani di lottizzazione, individuati a seguito di un complesso meccanismo di compensazione fondiaria atipico, denominato "piano di inquadramento operativo (P.I.O.)", configurato quale elemento costitutivo della stessa variante di P.R.G..

La ricorrente lamenta altresì che, con gli atti impugnati, gli impianti sportivi sarebbero stati collocati su aree originariamente normate come residenziali o di salvaguardia ambientale, poi destinate ad impianti di interesse pubblico e generale -unità urbanistica XXII b)- sulla base di un'erronea

applicazione della norma di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art.2 della l.r. n.23/97, in assenza di progetti esecutivi.

Secondo il Comune, la modifica al P.R.G. sarebbe stata posta in essere correttamente, in conformità dell'art.2, comma 2°, lettera f), della legge regionale 23.6.1997 n.23, come interpretato dalla circolare regionale n.37 del 10.7.1997, intitolata "note esplicative, orientamenti ed istruzioni operative", poiché le aree stralciate dall'originario piano unitario sarebbero state destinate ad opere pubbliche e di interesse pubblico, secondo le previsioni, rispettivamente, delle lettere a) e b) dell'art.2, comma 2°, della L.R. n.23/97, al fine di consentire la realizzazione delle opere previste nell'Accordo di Programma Quadro, riconosciute di interesse generale e di pubblica utilità.

Il Comune ribadisce, in sostanza, che, in base all'art.2, lettera f), della l.r. n.23/97, correttamente sarebbero stati posti in essere il riassetto -per renderlo compatibile con la destinazione a servizi ed infrastrutture di interesse pubblico- nonché la modifica della tipologia dello strumento attuativo, non essendosi verificato alcun incremento della capacità insediativa.

Va premesso che le opere localizzate sono quelle previste, fra le altre, dall'Accordo di Programma Quadro dell'11.4.2003, posto in essere ai sensi dell'art.20, comma 2°, della legge 1-8-2002 n.166 e riguardano: la cabinovia S. Caterina -Plaghera; lo Ski Stadium; il parcheggio pubblico nella zona di partenza dell'impianto.

La variante risulta essere stata perfezionata dal Comune, ai sensi della speciale disciplina introdotta dalla legge regionale

23.6.1997 n.23, con cui la Regione Lombardia ha perseguito l'obiettivo di adeguare l'attività amministrativa in materia urbanistica ai principi di semplificazione, economicità ed efficacia di cui alla legge n.241/1990, prevedendo, per determinate fattispecie, la speciale sequenza procedimentale di cui all'art.3 della medesima l.r. n. 23/97, caratterizzata dalla devoluzione dell'intera competenza all'amministrazione comunale, senza la previsione dell'approvazione da parte della Regione, i ~~cui interventi, di converso, vengono limitati alla sola ricezione~~ degli atti finali.

Il progetto del parcheggio pubblico, avente effetto di variante al vigente P.R.G., è stato approvato ai sensi degli artt. 2, 2° comma, lettera a), della L.r. n.23/97, ed implica, per la sua realizzazione, una variante alle prescrizioni urbanistiche, secondo un meccanismo giuridico che presenta alcuni elementi analoghi rispetto a quello previsto dalla speciale disciplina nazionale introdotta dalla L. n.1/78, così come novellata dalla L. n.415/98, che richiede, per le ipotesi in cui le opere da realizzare ricadano in zone non destinate dagli strumenti urbanistici a pubblici servizi ovvero a tipologie di servizi diversi da quelli individuati, una procedura caratterizzata dalla necessaria approvazione del progetto delle opere da realizzare nelle tre fasi di elaborazione: il progetto preliminare (di competenza del Consiglio Comunale), quello definitivo e quello esecutivo (di competenza della Giunta Comunale), senza la necessità della preventiva autorizzazione regionale, salvo

l'approvazione secondo le modalità previste dagli artt. 6 e seguenti della L. 18.4.1962 n.167 e successive modificazioni.

In sostanza, secondo il meccanismo introdotto dalla precitata disciplina nazionale, la variante cd. "automatica" allo strumento urbanistico consegue all'intervenuta approvazione di tutti i profili progettuali, in assenza della preventiva autorizzazione regionale.

Invece la legge regionale n.23 del 1997, art. 2, 2° comma, lettera a), ~~applicata nel caso di specie, oggettivamente riconducibile~~ all'approvazione di un progetto di opera pubblica, consente l'esame del progetto preliminare dell'opera, senza advenire all'esame del progetto definitivo ed esecutivo, ammettendo varianti in forma semplificata "dirette a localizzare le opere pubbliche".

In sostanza l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 2, 2° comma, della l.r. n. 23/97 ripropone lo stesso congegno normativo previsto dall'art.1 l. 3 gennaio 1978 n.1, senza nulla precisare in merito alle diverse fasi della progettazione e trova applicazione "eccettuati i casi in cui la legislazione statale o regionale già ammetta la possibilità di procedere a tali adempimenti senza preventiva variante urbanistica".

L'interpretazione testuale e sistematica dell'art.2 della l.r. n.23/1997 evidenzia la volontà del legislatore di ammettere deroghe all'intervento regionale soltanto in via eccezionale (come dimostra la specifica elencazione dei casi ammessi, contenente altresì puntuale indicazione in ordine al contenuto delle singole

(previsioni) nonché di consentire la modifica della destinazione delle aree impressa dallo strumento urbanistico primario, soltanto con riferimento alla precitata ipotesi dell'art. 2, comma 2°, lettera a) della l.r. n. 23/97 ("varianti dirette a localizzare opere di competenza comunale") -che, come già detto, ripropone lo stesso congegno normativo di cui all'art.1 della legge 3 gennaio 1978 n.1- escludendola, quindi, in tutte le altre ipotesi di variante in forma semplificata contemplate dal medesimo comma.

~~3.2 Nella specie, la relazione alla variante da qua evidenzia i~~
 seguenti dati:

1)"si rende immediatamente necessario reperire alcune aree che si trovano sia all'interno sia all'esterno della Unità Urbanistica n.XXII (località Santa Caterina) per la realizzazione di uno Sky-Stadium, della stazione degli impianti di risalita e di parcheggi pubblici";

2)"si tratta di un ambito sottoposto dal vigente strumento urbanistico a piano attuativo obbligatorio nel quale sono previste sia aree di standard, sia aree di concentrazione volumetrica (zona C1)";

3)"con questa variante il Comune intende provvedere alla rilocalizzazione sia di opere pubbliche (parcheggio), sia delle infrastrutture di pubblico interesse (sky-stadium e stazione di partenza impianti di risalita)".

4)"per quanto riguarda la procedura seguita, si è dapprima suddivisa l'area in più piani di lottizzazione, ai sensi dell'art.2, comma 2°, lettera f), poi a rilocalizzare ed ampliare

l'area destinata a parcheggio pubblico, ai sensi dell'art.2, comma 2°, lettera a) e poi a rilocalizzare ed ampliare l'area destinata alla realizzazione dello sky-stadium e della stazione degli impianti di risalita, ai sensi dell'art. 2, comma 2°, lettera b.";

5) "per quanto attiene al dimensionamento, è evidente che non sussistono particolari problemi, infatti tutta la volumetria (realizzata e realizzabile, inclusi standard e impianti) risulta sensibilmente inferiore a quella prevista dal P.R.G. per l'U.U.XXII (45.000 mc)";

6) "le aree di standard risultano poi in sensibile aumento, sia per il completamento dell'ampio parcheggio pubblico, sia per il sostanziale mantenimento quantitativo e qualitativo delle aree a Verde Pubblico;

7) "Va ribadito che la volumetria di ciascun lotto risultante dai diversi P.L. sarà comprensiva anche dell'esistente, come specificato nella tabella di P.R.G., ma che comunque nell'ambito dei P.L. già parzialmente o totalmente edificati si potrà operare mediante ampliamento, demolizione e ricostruzione o con altra forma purché sempre nell'ambito delle volumetrie assegnate al P.L. stesso".

3.3 Dalla relazione risulta confermato che il Comune, con una complessa operazione di variante, ha, contestualmente, provveduto a suddividere l'Unità Urbanistica in più piani di lottizzazione, attraverso il ricorso al cosiddetto "Piano di Inquadramento Operativo", con ciò approvando una figura di piano di organizzazione del territorio non corrispondente ad uno schema

predeterminato in via generale ed astratta da una norma primaria dell'ordinamento, che ha tipizzato un "numero chiuso" di strumenti urbanistici previsti dalla legge per nome, causa e contenuto (principio di "tipicità" e "nominatività" degli strumenti urbanistici).

Invero, il Comune non può legittimamente introdurre nella realtà giuridica qualsivoglia, indicativa o coercitiva che sia, nuova categoria di strumento di pianificazione dell'assetto del territorio (~~cf. Cons. Stato: Sez. II, °26 ottobre 1994 n. 883; Sez.~~

IV°, 28 luglio 1982 n.525) neanche in base alla sua autonomia, poiché il regolamento edilizio ha natura giuridica di fonte normativa secondaria (cf. Cass. 16 novembre 1983, n.6817), in quanto tale subordinata al criterio ermeneutico della coerenza con le fonti primarie (ex plurimis: Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 1981, n.363) e trova applicazione ex officio dal giudice in base al principio "iura novit curia" (cf. Cass. 28 gennaio 1987, n.777), con la conseguenza che eventuali conflitti fra fonti del diritto trovano soluzione in base al principio gerarchico (ex art. 3 e 4, Disp. Prel. c.c.), secondo cui "lex superior derogat inferiori" nonché in base a quello cronologico (ex art. 15 Disp. Prel. c.c.), secondo cui "lex posterior derogat anteriori" (ex plurimis, Cons. Stato: Sez.V°, 20 maggio 2003, n.2750; Sez.V°, 10 gennaio 2003, n.35; Sez.IV°, 19 settembre 1995, n.1332).

Orbene, in base all'inderogabilità del principio del "numero chiuso" degli strumenti urbanistici previsti dalla legge, per nome, causa e contenuto, deve concludere che la normativa

regionale, alla stregua dell'art.25, comma 1°, lett.a) l. 28 febbraio 1985 n.47, mira a rendere più agile e flessibile il rapporto tra i diversi livelli di pianificazione, ma sempre preservando il nesso di derivazione di quello secondario da quello primario, che non può essere unilateralmente alterato da parte dell'amministrazione comunale senza il concorso di quella regionale.

Appare quindi fondata la doglianza con cui parte ricorrente ~~denunzia l'introduzione dell'anomalo strumento urbanistico~~ denominato "Piano di Inquadramento Operativo" (P.I.O.), nell'ambito del quale ha operato un complesso meccanismo di compensazione fondiaria non previsto dalla l.r. n. 23/97.

3.4 Sotto altro aspetto, si deduce che, con la medesima operazione di variante urbanistica, il Comune ha provveduto a rilocalizzare ed ampliare l'area destinata alla realizzazione dello Sky-stadium e della stazione degli impianti di risalita (qualificati come opere di interesse generale) ai sensi dell'art. 2, 2° comma, lettera b) della legge regionale n. 23/97, con ciò attribuendo, in sostanza, a tale norma la medesima funzione e valenza di quella di cui alla lettera a) del medesimo art.2, comma 2° della l. r. n.23/97, in tema di rilocalizzazione di opere pubbliche, come dimostra, del resto, anche la stessa assimilazione delle due ipotesi indicata in sede di Relazione alla variante.

Invero, come già accennato, l'ipotesi contemplata dalla lettera b) dell'art.2, 2° comma, della l.r. n.23/97 non opera secondo il meccanismo di cui alla lettera a) del medesimo comma predetto -a

sua volta ispirato al meccanismo introdotto dalla legge n.1/78 e succ. mod.- che consente di "modificare i relativi parametri urbanistici ed edilizi", ma opera consentendo soltanto l'adeguamento delle originarie previsioni di localizzazione alla progettazione esecutiva, con ciò potendo trovare applicazione soltanto nelle ipotesi in cui la localizzazione dell'opera si è già verificata e l'adeguamento concerne lo scostamento della progettazione esecutiva rispetto alle originarie previsioni, fermo restando che, in sede di pianificazione urbanistica, esse già debbano prevedere la destinazione a servizi ed infrastrutture di interesse pubblico.

Nel caso di specie, non è in contestazione che le previsioni originarie di modificazione urbanistica siano state modificate mediante la procedura della variante semplificata ai sensi dell'art. 2, 2° comma, lettera b), e non rileva, nel caso di specie, l'invocata circolare n.37 del 10 luglio 1997, che, tuttavia, pur interpretando estensivamente la precitata ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2° dell'art.2 della legge regionale n. 23/1997, non sembra abbia voluto in qualche modo ritenere che gli enti locali possano provvedere a un totale riazionamento delle aree interessate, a prescindere dal fatto che la predetta questione non appare rilevante in questa sede.

Pertanto, la doglianza di parte ricorrente si appalesa fondata.

4. Con la seconda censura, la ricorrente deduce che, nella specie, sarebbe stato solo parzialmente adempiuto l'obbligo di allegare alle deliberazioni assunte una scheda informativa, in quanto

sarebbero state omesse fondamentali informazioni concernenti la variazione dei parametri urbanistici (capacità insediativi/capacità edificatoria) nonché la dotazione di aree a standard.

La censura è volta a rilevare, in sostanza, una irregolarità nella compilazione delle scheda prescritta, sanabile mediante il procedimento di correzione, considerato altresì che la legge nulla prevede circa la rilevanza dell'inadempimento e l'incidenza di questo sulla regolarità del procedimento.

Pertanto, non essendo allegato alcun elemento inteso a dimostrare un comportamento doloso dell'amministrazione, la censura va senz'altro rigettata.

In conclusione, l'accoglimento della prima censura di natura sostanziale comporta la **FONDATEZZA** del ricorso e, per l'effetto, l'**ANNULLAMENTO** dell'impugnato provvedimento.

Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art.92, I° cpv. c.p.c.

PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano (Sez.II°), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo **ACCOGLIE** e, per l'effetto, **ANNULLA** l'impugnato provvedimento.

Dispone l'integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art.92, I° cpv. c.p.c.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in MILANO, nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2004, con l'intervento dei signori magistrati:

dott.ssa ANGELA RADESI Presidente

Angela Radesi
Ch *Ch*

dott.ssa CONCETTA ANASTASI Cons. Rel. Est.

dott. MARCO BIGNAMI Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 8 OTT 2004
Art. 55, L. 27/04/1982, n. 185
P. Funzionale Tribunale

Marco Bignami